

XCII.

1ª TORNATA DI MERCOLEDÌ 22 MARZO 1899

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE CHINAGLIA.

INDICE.

Disegni di legge:

Congrue parrocchiali (*Seguito della discussione e coordinamento*). Pag. 3273

Oratori:

CHIMIRRI 3274-76-77
 FILI-ASTOLFONE, *relatore*. 3273-74-76-88
 FINOCCHIARO-APRILE, *ministro guardasigilli*. 3274
 3278-88

GROSSI 3274
 LAZZARO, *presidente della Commissione*. 3277
 STELLUTI-SCALA 3276

Comune di Bagni di Montecatini (*Discussione*). 3281

Oratori:

BRUNETTI E. 3283
 CASCIANI. 3281
 FARINA E. 3285
 LOJODICE, *relatore*. 3285
 MARSENGO-BASTIA, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. 3287
 SCHIRATTI 3282

Verificazione del numero legale:

Oratori:

CASCIANI 3289
 CAVALLI 3289
 LAZZARO. 3288
 PRESIDENTE 3288
 STELLUTI-SCALA 3289
 TORRIGIANI 3289

La seduta comincia alle ore 10.5.

Bracci, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione sul disegno di legge concernente le congrue parrocchiali.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge concernente le congrue parrocchiali.

Come la Camera ricorda, nella tornata

precedente rimase sospeso l'articolo terzo, per cui ora dovremo cominciare dal discutere su questo articolo del quale è stata presentata una nuova dizione che è la seguente:

« Art. 3. Gli assegni concessi ai termini dell'articolo precedente resteranno invariati salva la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo primo.

« Nei casi di cambiamento dei titolari delle parrocchie, l'assegno supplementare di congrua, subito dopo la concessione del Regio Exequatur o del Regio Placet, sarà riattivato a favore del nuovo parroco nella misura già corrisposta al precedente, e con decorrenza dalla data del Placet od Exequatur.

« Quando sarà possibile portare la Congrua al massimo di lire 1,000, l'aumento si farà aggiungendo lire 100 all'assegno liquidato come sopra. »

Fili-Astolfone, *relatore*. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Fili-Astolfone, *relatore*. La Camera ricorda certamente che la discussione sull'articolo 3 fu sospesa, non in riguardo ai primi due comma dell'articolo, ma per l'ultimo comma. In seguito a ciò la Commissione ha preso accordi con gli autori degli emendamenti e, facendo opera di conciliazione, ha ritirato il primitivo comma dell'articolo così concepito:

« Per gli assegni concessi a tutto il 31 dicembre 1897 non sono dovuti arretrati per rate anteriori alle domande di supplemento di congrua fatte dai parroci. »

Noi abbiamo creduto di rimuovere qua-

lunque ostacolo, senza però pregiudicare il diritto della libera interpretazione che potrà essere data dal magistrato, se ai parroci siano o no dovuti gli arretrati, quantunque noi della Commissione in generale crediamo che questi, avendo carattere alimentare, debbano essere colpiti dalla prescrizione.

Questo per il terzo comma dell'articolo tre. In quanto alle altre modificazioni...

Presidente. Di quelle parleremo dopo.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Finocchiaro-Aprile, ministro di grazia e giustizia. L'onorevole relatore della Commissione ha accennato che per lo scopo lodevolissimo di affrettare l'approvazione di questo disegno di legge, la Commissione è venuta nel proposito, in linea conciliativa, di consentire alla soppressione dell'ultimo comma.

Anch'io acconsento a questa soppressione, ma debbo fare una dichiarazione uguale a quella dell'onorevole relatore.

Sopprimendo il comma, il Governo intende che resti assolutamente impregiudicata ogni questione di diritto e di fatto in ordine agli arretrati, tanto più che gravi divergenze sono sorte, e altre ne potranno sorgere in proposito.

Vi sono infatti parrocchie che non avevano titolare quando la legge fu promulgata, parroci morti e sostituiti con nomine successive. Possono quindi sorgere una grande quantità di contestazioni sulle quali l'autorità giudiziaria dovrà pronunziarsi. Quindi la soppressione del comma ha il significato che rimanga assolutamente impregiudicata ogni questione ed ogni diritto. (*Bravo!*)

Con questo intendimento e con questa dichiarazione il Governo ben volentieri acconsente alla proposta della Commissione.

Stelluti-Scala. Adesso andiamo d'accordo!

Presidente. Per cui, onorevole Chimirri, il suo emendamento sparisce.

Chimirri. Io avevo proposta la soppressione giacchè non avevo che un solo fine, quello di lasciare la questione in *conditione iuris*. Il mio scopo ora è raggiunto, e non chiedo di più.

Finocchiaro-Aprile, ministro di grazia e giustizia. Ed è raggiunto egualmente quello che avevamo tutti.

Presidente. Allora, nessuno domandando di parlare, metto a partito quest'articolo terzo, di cui ho dato lettura, concordato fra il Governo e la Commissione e i proponenti degli emendamenti.

(*È approvato.*)

L'articolo quarto è già stato approvato nella seduta precedente.

Ora viene l'articolo quinto, anch'esso concordato fra Governo e Commissione.

Art. 5.

« I Comuni potranno ottenere dall'Amministrazione del Fondo per il culto la consegna delle rendite delle sopresse Chiese ricettizie e Comunità con cura d'anime, alle quali si riferisce l'articolo 2 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, anche prima che siano cessati gli assegnamenti dovuti ai partecipanti superstiti, purchè si assumano il pagamento degli assegnamenti medesimi nel modo determinato nel seguente articolo 6, e si obblighino a cedere una rendita perpetua al Fondo per il culto in corrispettivo della sua rinuncia al godimento delle partecipazioni che sono o che diverranno vacanti in appresso.

« Questa rendita sarà commisurata agli utili che da quel godimento avrebbe ricavati l'Amministrazione del Fondo per il culto, dal giorno della anticipata consegna delle rendite fino alla completa cessazione degli assegni vitalizi, calcolati sulla base della residua vita probabile di ciascuno dei partecipanti superstiti, da determinarsi secondo l'annessa tabella, e diminuiti di una metà.

« Essa sarà prelevata, in equa misura, dalla rendita pubblica inscritta o derivante dal rinvestimento di capitali, e dalla massa dei censi, dei canoni e delle altre annue prestazioni, secondo le convenzioni da stabilirsi caso per caso. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Grossi.

Grossi. L'altro giorno io dissi che anche le idee buone, perchè possano attecchire, hanno bisogno di una preparazione. Oggi dico che l'ottimo è nemico del buono e quello che la Commissione, d'accordo col ministro ha concordato, è buono. Forse io chiedeva qualche cosa di più; tuttavia, mi contento, in questo momento, del buono, che viene proposto e ritiro il mio emendamento.

Fili-Astolfone, relatore. Domando di parlare.

Presidente. Parli.

Fili-Astolfone, relatore. La Commissione, accettando il concetto degli ordini del giorno che erano presentati, ha creduto di dare soddisfazione a certe legittime esigenze e si è fermata là, dove si doveva fermare. Ora,

poichè siamo d'accordo, io non devo aggiungere altro.

Presidente. Dunque, essendo stati ritirati gli emendamenti proposti all'articolo 5, di cui ho dato lettura, e nessun altro domandando di parlare, pongo a partito l'articolo stesso.

(È approvato).

Ora viene l'articolo 6, pure concordato fra Governo e Commissione.

Art. 6.

« In pagamento degli assegni vitalizi che per effetto dell'articolo precedente passeranno a carico dei Comuni dovrà consegnarsi a ciascun assegnatario il certificato di usufrutto di una rendita sul Debito Pubblico in consolidato 4.50 per cento netto, intestato al Comune, d'importo eguale all'annuo assegno rispettivo, salve le particolari convenzioni che potessero stipularsi tra il Comune e quelli, fra i partecipanti superstiti, ai quali non si potesse consegnare il detto certificato per insufficienza della rendita pubblica ad esso devoluta in virtù dell'articolo precedente.

« Per gli assegni trasferiti a carico dei Comuni cessa nell'amministrazione del Fondo per il culto ogni ingerenza e responsabilità agli effetti dell'articolo 3 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e dell'articolo 25 della legge 19 giugno 1873, n. 1402. »

Se nessuno chiede di parlare su questo articolo lo porrò ai voti.

(È approvato).

Art. 7.

« Ottenuta la consegna delle rendite a' termini della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e della presente, i Comuni dovranno costituire, nel seguente ordine di preferenza e mercè lo stralcio e l'assegnazione di altrettante partite di rendita agli aventi diritto:

1° la dotazione necessaria, così per la manutenzione e conservazione della Chiesa e, dove esista, anche della casa canonica, come per la ufficiatura della Chiesa parrocchiale e per il rifornimento dei sacri arredi. Questa dotazione sarà determinata, nei modi da stabilirsi nel regolamento, tenendo conto dello stato e dell'importanza dei fabbricati, nonchè delle funzioni strettamente richieste dai bisogni del servizio parrocchiale;

2° il supplemento di assegno ai parroci fino a raggiungere la somma stabilita dal-

l'articolo 28, n. 4, della legge 7 luglio 1866, n. 3036.

« I Comuni non saranno tenuti a cedere, pei titoli suespressi, una rendita maggiore di quella ricevuta e depurata dagli oneri ad essa inerenti. »

A questo articolo si propone di invertire il capoverso n. 1 al n. 2. La proposta è firmata dall'onorevole Grossi e da altri deputati.

Grossi. È una proposta concordata ed accettata.

Fili-Astolfone, relatore. È già concordata ed accettata.

Presidente. Allora metto a partito l'articolo 7 così modificato.

(È approvato).

Ora veniamo all'articolo 8 del disegno di legge:

« La rendita eccedente è attribuita di pieno diritto ai Comuni.

« Questi però non saranno tenuti, come non vi è tenuto il Fondo per il culto, all'adempimento dei pesi religiosi annessi alle fondazioni abolite, oppure afficienti le rendite dei Corpi morali e degli Enti ecclesiastici soppressi. »

Nessuno chiedendo di parlare e nessuno essendo iscritto, lo metto a partito.

(È approvato).

Art. 9.

« I diritti attribuiti ai Comuni dall'articolo 2 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, dovranno farsi valere, sotto pena di decadenza, entro il termine di 5 anni dalla completa cessazione degli assegni vitalizi ai partecipanti.

« Verificandosi la decadenza, il Fondo per il culto rimane sostituito ai Comuni nell'obbligo di costituire il supplemento di assegno ai parroci e la dotazione delle fabbricerie, ferma la disposizione dell'articolo 30 della legge 7 luglio 1866, n. 3036. »

Nessuno essendo iscritto e nessuno chiedendo di parlare lo metto a partito.

(È approvato).

Art. 10.

« Dal 1° luglio 1899 sarà corrisposto ai Comuni di terraferma e dell'isola di Sardegna che vi abbiano diritto un acconto di quanto potrà loro spettare per il quarto della ren-

dita dei beni delle soppresses corporazioni religiose ad essi assegnato con l'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.

A questo fine sarà stanziata annualmente nel bilancio dell'amministrazione del Fondo per il culto la somma di lire 1,000,000. »

A questo articolo c'è un emendamento dell'onorevole Chimirri così concepito:

« Le annualità corrisposte ai Comuni saranno da questi destinate a spese di ospedalità ed al ricovero degli inabili al lavoro.

Onorevole Chimirri, lo mantiene?

Chimirri. Ciò che io propongo non è un emendamento, ma un'aggiunta per meglio specificare la destinazione che i Comuni dovranno dare, giusta l'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, alla parte della rendita del Fondo per il culto ad essi destinata. Ivi è detto che i Comuni debbono erogarla in spese di pubblica utilità e specialmente di istruzione.

L'onorevole relatore e l'onorevole presidente della Commissione rilevano, che pur destinandone una parte a spese di beneficenza non debba eliminarsi fra i vari scopi di pubblica utilità la pubblica istruzione.

L'osservazione è giusta e non ho nessuna difficoltà che si dica:

« Le annualità corrisposte ai Comuni saranno da questi destinate a spese di pubblica istruzione, di spedalità ed al ricovero degli inabili al lavoro. »

Le spese di spedalità e per gli inabili al lavoro costituiscono e sono cagione di continui conflitti fra lo Stato e i Comuni. Dando modo ai Comuni di provvedere a queste tre urgenti necessità sociali, cioè all'istruzione pubblica, al ricovero per gli inabili al lavoro e all'ospedalità faremo opera buona e vantaggiosa e sarà l'impiego migliore che si possa fare di questo introito straordinario che ad essi accorda la legge.

Fili-Astolfone, relatore. Ma basterebbe dire in genere: destinare a scopo di beneficenza.

Chimirri. No, è necessario di specificare gli scopi perchè i fondi concessi non siano distolti ad altri fini. La beneficenza è espressione troppo generica ed io intendo che lo impiego da me proposto sia determinato in forma obbligatoria.

Presidente. Ma formulino le loro proposte.

Fili-Astolfone, relatore. Il Fondo per il culto, per la prima volta viene stanziando una somma, da distribuirsi ai Comuni di terra-

ferma e della Sardegna; perchè quelli della Sicilia sono già compresi nella legge del 1866; e quindi sarebbe loro indifferente se quella somma dovesse essere destinata all'uno od all'altro scopo. Però noi ci dobbiamo tener legati alla legge organica del 1866.

Questa legge, all'articolo 35 dispone: « I Comuni saranno obbligati, sotto pena di decadenza in favore del Fondo per il culto, ad impiegare il quarto anzidetto in opere di pubblica utilità, e specialmente nella pubblica istruzione. »

La Commissione desidera che non si facciano modificazioni a questo articolo della legge organica, poichè nelle parole « utilità pubblica » può entrare benissimo anche il concetto della beneficenza, di modo che i Comuni potranno impiegare anche nelle opere indicate nei proposti emendamenti il quarto delle rendite e quindi essa non è propensa ad accettare codesti emendamenti, perchè vorrebbe lasciare maggiore libertà ai Comuni.

Ci sono Comuni dove mancano gli ospedali, altri dove manca il ricovero degli inabili al lavoro, perciò la Commissione pregherebbe i proponenti di non voler fare innovazioni a questo articolo, e di accontentarsi della dichiarazione che noi facciamo alla Camera, cioè che nella pubblica utilità, noi crediamo che siano incluse anche le opere ospitaliere, ed i ricoveri di mendicità.

I colleghi farebbero poi opera utile non modificando la legge del 1866, anche per un'altra ragione, perchè, cioè, noi dovremmo dire allora che, per gli effetti di questa legge, per quanto riguarda la Sicilia, nulla è innovato, giacchè i Comuni della Sicilia impiegano già queste rendite in opere di beneficenza; avendo facoltà di adoperarle a questo scopo.

La Commissione dunque prega i colleghi di non insistere nelle loro proposte; ma, se essi credono che si debba chiarire meglio questo concetto, tanto essa che il ministro sono pronti ad accogliere una formula diversa, quando essa non venga a ferire la legge organica del 1866.

Non ho altro a dire.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Stelluti-Scala.

Stelluti-Scala. Io non escludo, come ha rilevato l'onorevole relatore, che nelle parole: pubblica utilità, si possano comprendere opere destinate alla pubblica beneficenza; ma av-

verto la Camera che l'articolo 35 della legge del 1866 dopo quelle parole aggiunge: *specialmente la pubblica istruzione*, e quindi vuole di preferenza la erogazione delle rendite alla pubblica istruzione.

Che il legislatore, nel 1866, si occupasse specialmente delle condizioni della pubblica istruzione, è ragionevole; ma nel 1899, chi guardi anche soltanto alle cifre poste nei bilanci dei Comuni, delle Provincie e dello Stato, deve riconoscere in modo assoluto che largamente al servizio della pubblica istruzione è stato in Italia provveduto; mentre noi sappiamo in quali difficoltà si dibatte il servizio degli inabili al lavoro; noi sappiamo quante questioni e quante difficoltà si riscontrino nella materia delle spese di spedalità. Ora a me pare che, senza ripudiare il concetto del legislatore del 1866, si possano aggiungere almeno questi due nuovi scopi, nella formula che è stata indicata dall'onorevole Chimirri; di fronte alla quale, io non esito a rinunciare anche alla mia, proposta fin da principio, con un articolo 10 aggiuntivo.

Mi pare che lo equiparare oggi questi scopi a quelli che il legislatore si proponeva di raggiungere nel 1866, sia cosa tanto opportuna e tanto evidente da non aver bisogno nemmeno di alcuna dimostrazione.

Io quindi prego l'onorevole ministro e la Commissione di mettersi d'accordo nell'accettare la proposta più larga dell'onorevole Chimirri, la quale comprende pure la mia e non pregiudica le esistenti disposizioni della legge del 1866.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lazzaro.

Lazzaro, presidente della Commissione. La Camera ha veduto come la Commissione sia stata arrendevole e condiscendente a tutte le diverse opinioni manifestate nella speranza di riuscire a condurre questa legge più facilmente in porto.

Ora io desidererei che gli onorevoli Chimirri e Stelluti-Scala tenessero conto delle ragioni per cui la Commissione non potrebbe accettare la formula da loro proposta.

L'onorevole Stelluti-Scala dice che in alcuni Comuni si è ad abbondanza provveduto alla pubblica istruzione e che perciò convien provvedere ad altri bisogni; ma egli non può non ricordare che qui si tratta del reddito delle chiese ricettizie le quali si trovano esclusivamente nelle Provincie napoletane.

Ora noi, che apparteniamo a quelle Provincie, non possiamo ritenere che per la pubblica istruzione si sia fatto in esse tutto quello che si poteva fare. Ecco perchè desideriamo che la legge organica del 1866 sia rispettata e non sia oggi innovata.

Ma vi è un'altra ragione: la legge organica del 1866 è applicabile a tutta l'Italia; ora voi avreste questa contraddizione: che, da Roma in su, troverebbe la sua applicazione l'articolo 35 della legge, mentre da Roma in giù questa disposizione non avrebbe la stessa applicazione.

Possiamo noi far questo, quando questa legge è, dirò così, legge di giustizia e di unificazione verso tutti i Comuni? Noi vogliamo che l'obbligo che hanno i Comuni di disporre del reddito loro concesso dalla legge del 1866 sia eguale per tutti.

Oltre a ciò faccio notare che nelle parole « opere di pubblica utilità » mi pare si possa comprendere anche la beneficenza...

Stelluti-Scala. I teatri, i ponti, i concerti e i marciapiedi!

Lazzaro, presidente della Commissione. Forse vi sono Comuni nei quali è più necessario provvedere alla spedalità ed agli inabili; ma secondo me basterebbe che il Governo dichiarasse che tra le opere cui i Comuni saranno obbligati, quando avranno tutto ciò che la legge dispone a loro favore, ci sarà compresa la beneficenza nella sua forma più ampia, cioè non con sussidi personali ai poveri, come vorrebbe l'onorevole Pelloux, ma con opere di spedalità, con ricoveri od altro.

Con queste dichiarazioni io voglio augurarmi che tanto l'onorevole Chimirri quanto l'onorevole Stelluti-Scala accetteranno le proposte della Commissione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimirri.

Chimirri. Rendo vive grazie, e con ciò credo di interpretare il sentimento dei colleghi, alla Commissione e all'onorevole ministro dell'arrendevolezza e del buon volere dimostrati durante la discussione di questa legge, accettando tutte le proposte fatte allo scopo di completarla e di migliorarla. Vorrei perciò mostrarmi condiscendente ed accedere al desiderio espresso dall'onorevole presidente della Commissione, ma se egli vorrà per poco ascoltarmi spero converrà meco nella necessità di questa aggiunta. Egli

si dà pensiero di ciò, che in parecchi Comuni del Mezzogiorno vi sono scarsi gli Istituti di pubblica istruzione e si deve incoraggiarli. Ne convengo e perciò nella mia proposta ho aggiunto le parole: « Spese di pubblica istruzione. »

Per ciò che concerne le spese tanto per gli ospedali quanto per gli inabili al lavoro, non bastano le dichiarazioni.

Nel modo stesso che nella legge del 1866 esplicitamente indicavasi il fine della pubblica istruzione, che allora costituiva il bisogno prevalente, occorre che qui si parli dell' « ospedalità e della spesa per gli inabili al lavoro », che sono i bisogni urgenti del tempo nostro. Nei Comuni dell'Alta Italia e dell'Italia centrale abbondano gli ospedali e i ricoveri, nelle Provincie del Mezzogiorno sono scarsissimi, ed è bene che questa legge dia impulso alla creazione di simili Istituti, ove mancano o sono deficienti a sollievo de' mali maggiori che travagliano le classi povere. (*Bene!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Finocchiaro-Aprile, ministro di grazia e giustizia. L'onorevole Chimirri ha opportunamente avvertito, che questa legge, che pur presentava gravi difficoltà per l'importanza delle questioni alle quali si riferisce, ha potuto esser condotta in porto in virtù del buon volere del Governo, della Commissione e della Camera, desiderosi tutti di migliorarla perchè rispondesse più efficacemente agli scopi che si propone; io mi auguro che anche su questo punto si potrà venire ad un accordo.

L'articolo 35 della legge del 1866, dice così: « I Comuni saranno obbligati, sotto pena di decadenza in favore del Fondo per il culto, ad impiegare il quarto anzidetto in opere di pubblica utilità, e specialmente nella pubblica istruzione. » Alla formula generica della pubblica utilità si volle allora aggiungere come destinazione principale la pubblica istruzione per considerazioni che non occorre segnalare essendo evidentissime. Se i nostri onorevoli colleghi Chimirri, Stelluti-Scala e Falconi, avessero insistito nella formula della loro proposta aggiuntiva, cioè di sostituire alla pubblica istruzione le opere di beneficenza, io li avrei pregati di non mantenerla, perchè ciò avrebbe avuto il significato di una deroga al disposto dell'articolo 35 della legge che non sarebbe stata giustificabile. Ma

dall'altro lato è evidente che l'indicazione generica di pubblica utilità può prestarsi a interpretazioni molto larghe non in armonia allo spirito della legge; e il fatto ha potuto dimostrare le tendenze di certi Comuni in fatto di spese.

Ora è evidente che noi non possiamo cancellare il principio segnato nella legge del 1866, che assegna la destinazione del quarto dei beni principalmente alle spese per la pubblica istruzione, tanto più che in alcune parti del Regno ciò risponde a necessità indiscutibili; ma dall'altro lato è necessario che la formula: « opere di pubblica utilità » abbia una interpretazione che tolga qualunque equivoco.

Il Governo dichiara di ritenere che, per opere di pubblica utilità, oltre l'istruzione, debbano principalmente intendersi il servizio di ospedalità ed il ricovero per gli inabili al lavoro. E se l'articolo 35 della legge del 1866 non sarà modificato, il Governo darà in questo senso istruzioni alle autorità competenti. Ad ogni modo se, a rendere più chiaro il disposto dell'articolo 35, la Camera giudica necessaria una disposizione legislativa, io non avrei difficoltà ad accettare la formula seguente: « ... ad impiegare il quarto anzidetto in opere di pubblica utilità, e specialmente nella pubblica istruzione, nell'assistenza ospitaliera, e nel ricovero degli inabili al lavoro. »

Così non sarà pregiudicato nulla per quei Comuni che in base all'articolo 35, hanno determinato di assegnare alla pubblica istruzione il quarto dei beni delle soppresse Corporazioni religiose loro spettante; e aggiungendo poi le spese per l'assistenza ospitaliera e pel ricovero agl'inabili al lavoro si rende chiaro e preciso il concetto della utilità pubblica. Questa formula conciliando tutte le opinioni, confido sarà dalla Camera approvata.

Grossi. La pubblica utilità l'avete levata?

Fili-Astolfone, relatore. No, rimane inclusa.

Finocchiaro-Aprile, ministro di grazia e giustizia. La formula preferibile a mio giudizio è quella alla quale ho accennato e che mantiene inalterato il concetto e la dizione stessa della legge del 1866, cioè: « ... in opere di pubblica utilità, e specialmente nella pubblica istruzione, nell'assistenza ospitaliera e nel ricovero degli inabili al lavoro. » (*Benissimo!*)

Lazzaro. Questa è la migliore.

Presidente. Onorevole ministro, la prego di mandare in iscritto la nuova dizione.

Intanto, onorevole Falconi, Ella ritira la sua aggiunta così concepita: « le annualità corrisposte ai Comuni saranno da questi destinate a spese di beneficenza? »

Falconi. La ritiro.

Presidente. Adunque l'aggiunta è stata concretata fra il Governo e la Commissione nel seguente modo: « Le annualità, corrisposte ai Comuni, saranno da questi destinate in opere di pubblica utilità e specialmente nella pubblica istruzione, nella assistenza ospitaliera, e nel ricovero degli inabili al lavoro. »

Pongo a partito questa aggiunta; chi l'approva voglia alzarsi.

(È approvata).

Pongo a partito l'articolo 10 con l'aggiunta testè approvata.

(È approvato).

Art. 11.

« Qualora dall'accertamento del credito dei Comuni anzidetti che farà l'Amministrazione del Fondo per il culto, risulti che l'ammon-

tare complessivo della rendita spettante ai Comuni suindicati superi lo stanziamento annuale fissato nel capoverso dell'articolo precedente, l'annualità da pagarsi a ciascun Comune sarà ridotta proporzionalmente, tanto da non eccedere nel complesso lo stanziamento anzidetto. Questa somma sarà aumentata ogni anno, in proporzione del quarto della complessiva diminuzione dell'onere delle pensioni monastiche, fino a raggiungere l'intera quota rispettivamente spettante a ciascun Comune, tenendo pur conto delle variazioni che annualmente si verificassero nella rendita patrimoniale del Fondo per il culto. »

(È approvato).

CAPO IV.

Disposizioni finali.

Art. 12.

« Con regolamento da approvarsi per Decreto Reale, sarà provveduto all'esecuzione della presente legge. »

(È approvato).

Tavola della residua vita probabile

desunta dalla legge di sopravvivenza della popolazione italiana.

E T À	Vita residua probabile		E T À	Vita residua probabile		E T À	Vita residua probabile		E T À	Vita residua probabile		E T À	Vita residua probabile	
	Anni	Mesi		Anni	Mesi		Anni	Mesi		Anni	Mesi		Anni	Mesi
50	19	7	60	12	7	70	7	»	80	3	11	90	1	9
51	18	10	61	12	»	71	6	7	81	3	8	91	1	3
52	18	1	62	11	4	72	6	1	82	3	4	92	1	6
53	17	4	63	10	8	73	5	8	83	3	»	93	1	5
54	16	7	64	10	1	74	5	4	84	2	9	94	1	4
55	15	11	65	9	6	75	5	»	85	2	7	95	1	3
56	15	3	66	9	»	76	4	9	86	2	4	96	1	2
57	14	6	67	8	6	77	4	6	87	2	2	97	1	»
58	13	11	68	8	»	78	4	4	88	2	»	98	1	»
59	13	3	69	7	6	79	4	2	89	1	10	99	»	8

Presidente. Domando all'onorevole relatore se occorra di fare qualche coordinamento.

Fili-Astolfone, relatore. Non occorre.

Presidente. Questo disegno di legge sarà dunque votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Discussione del disegno di legge per costituire il Comune di Bagni di Montecatini.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Costituzione in Comune autonomo della frazione Bagni di Montecatini. »

Si dia lettura del disegno di legge.

Bracci, segretario, legge: (Vedi Stampato numero 55).

Presidente. Onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno, accetta che la discussione si apra intorno al disegno di legge della Commissione?

Marsengo-Bastia, sotto-segretario di Stato per l'interno. Accetto.

Presidente. Per questo disegno di legge, dalla minoranza della Commissione è stata proposta la seguente mozione sospensiva: « La Camera, invitando il Governo a provocare nel più breve tempo possibile il parere del Consiglio comunale di Montecatini testè ricostituito, e quello del Consiglio provinciale di Lucca sulla convenienza e sul miglior modo di ripartire il comune di Montecatini, sospende l'esame del presente disegno di legge. »

Come la Camera sa, il regolamento prescrive che due deputati parlino contro la mozione sospensiva, e due in favore compresi i proponenti.

Schiratti. Domando di parlare in favore della sospensiva.

Presidente. C'è qualcuno che voglia parlare contro la sospensiva?

Casciani. Io.

Presidente. Allora ha diritto di parlare prima l'onorevole Casciani, che si oppone alla sospensiva.

Casciani. Prego la Camera di non approvare la proposta sospensiva, perchè ormai è troppo tempo che questa legge si trascina innanzi alla Camera, e perchè da troppo tempo la popolazione che ha invocato questo provvedimento attende ansiosa che la discussione avvenga. Questa la ragione politica che mi induce a pregare la Camera di respin-

gere la mozione sospensiva concernente questo disegno di legge, intorno al quale la Camera parmi si sia fin qui intrattenuta anche troppo festevolmente.

Quanto al merito poi, la proposta sospensiva non mi pare sostenibile. Si dice che la discussione della legge deve essere sospesa perchè debbono prima essere uditi il parere del Consiglio comunale e quello del Consiglio provinciale; ma ciò non è esatto. L'articolo 17 della legge comunale e provinciale cui questa proposta sospensiva si riferisce, stabilisce che il Governo del Re, prima di procedere per Decreto Reale alla costituzione in Comune autonomo di una frazione che l'abbia chiesto per mezzo della maggioranza dei suoi elettori, deve avere il parere del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale.

Ma tale condizione è stata imposta dal legislatore soltanto per evitare i possibili arbitrii del potere esecutivo. Sarebbe strano che esso avesse invece posto limiti all'opera propria.

Il legislatore infatti ha autorizzato il Governo ad addivenire, con semplice Decreto Reale e senza l'intervento della Camera, alla costituzione di un Comune autonomo, quando sia richiesta dalla metà più uno degli elettori, e quando siasi avuto, non importa se favorevole o contrario, il parere dei Consigli comunale e provinciale: ma quest'ultima condizione che è stata posta per limitare l'arbitrio del Governo, non ha alcun valore quando il provvedimento debba essere preso direttamente dalla Camera, la quale compendia in sé i poteri dei Consigli comunali e provinciali.

Ciò in tesi. Quanto alla condizione di fatto io potrei anche osservare che non hanno fondamento le obiezioni addotte a sostegno della proposta di rinvio: perchè il parere dei Consigli comunali e provinciali c'è stato effettivamente.

Basta leggere infatti la relazione dell'onorevole Lojodice per persuadersene: ivi sono citate tutte quante le deliberazioni con cui il Consiglio comunale di Montecatini ha dato parere favorevole al concetto della divisione. C'è anche l'ultimo deliberato di quel Consiglio comunale, con cui ha dato il suo parere circa questa questione. Non mi voglio nè mi devo occupare se codesti pareri furono favo-

revoli o contrari. Ci furono e basta. (*Interruzioni*).

Farina Emilio. Contrari; ma che favorevoli!

Conti. L'ex-Consiglio era favorevole; il nuovo Consiglio è stato contrario.

Casciani. Scusi, onorevole Conti; il nuovo Consiglio, ossia le due frazioni dalle quali i Bagni si staccano, si sono pronunciate contrarie: e questo era naturale. Ma io sostengo che la legge non afferma che questo parere debba essere favorevole; dice soltanto che deve esserci questo parere quando si voglia costituire un nuovo Comune per Decreto Reale. E, poichè il parere del Consiglio comunale di Montecatini c'è stato, non occorre discutere se sia stato favorevole o contrario; basta rilevare che sarebbe superfluo chiederlo un'altra volta come vuole la proposta sospensiva.

Ella, onorevole Conti, mi dice che c'è un parere contrario; ed io le rispondo che tre pareri precedenti sono stati favorevoli, e che tre sono più di uno: almeno così vuole l'aritmetica.

Inoltre anche il Consiglio provinciale ha dato il suo parere favorevole alla massima della divisione del Comune, stabilendo nella motivazione del suo deliberato che era opportuno di dare parere favorevole alla chiesta divisione, perchè gli interessi, i bisogni, le aspirazioni della frazione dei Bagni di Montecatini sono assolutamente diversi dagli interessi, dai bisogni, dalle aspirazioni delle altre due frazioni.

Ora, poichè codesta deliberazione fu già presa dal Consiglio provinciale, parecchi anni addietro è superfluo di chiederla una seconda volta; e poichè ci sono tre deliberazioni precedenti del Consiglio comunale di Montecatini è chiaro che il parere del Consiglio comunale fu chiesto: che importa quindi se c'è anche un'ultima deliberazione contraria dello stesso Consiglio?

Ma ritorno alla questione di principio per sostenere che le deliberazioni dei Consigli comunali e dei Consigli provinciali non sono necessarie quando il Parlamento interviene a costituire un nuovo Comune. Sono indispensabili queste deliberazioni, lo ripeto, quando il provvedimento dev'essere preso dal potere esecutivo; possono essere opportune, ma non sono assolutamente necessarie, quando la costituzione di nuovi Comuni avviene per opera del Parlamento.

Questo in diritto: in fatto poi osservo che, anche quando esse fossero necessarie, il parere del Consiglio provinciale intervenne e fu favorevole: ed è intervenuto, non importa se contrario o favorevole, anche il parere del Consiglio comunale.

Per queste ragioni, chiedo alla Camera che voglia avere la cortesia di respingere la mozione sospensiva che fu presentata, poichè non mi pare nè prudente nè umano di fare aspettare tanto tempo a quelle popolazioni un verdetto della Camera. Se la Camera crede che questo disegno di legge non debba essere accolto, abbia il coraggio di respingerlo; quelle popolazioni non si perderanno d'animo ma fidenti nel loro diritto aspetteranno rassegnate tempi migliori; se la Camera invece crede, come io penso, che questo disegno di legge debba essere accolto, faccia ragione ai desiderî vivamente espressi e lungamente aspettati da quelle popolazioni. Ma acuire le lotte dei partiti con una sospensiva, perpetuare i dissidi e procurare che essi aumentino ancora tra frazione e frazione, non sarebbe, pare a me, opera degna del Parlamento italiano. (*Bene! Bravo!*)

Presidente. In favore della mozione sospensiva, ha facoltà di parlare l'onorevole Schiratti.

Schiratti, della Commissione. Avrei desiderato che intorno a questa questione avesse chiesto di parlare il relatore della minoranza della Commissione, che mi duole non vedere presente; perchè non so se tutti i colleghi della Camera sappiano che, in questo pur grave dibattito, vi ha, nel seno della Commissione, una maggioranza ed una minoranza; maggioranza e minoranza che presentarono le loro conclusioni alla Camera.

Ma poche parole a me restano a dire, dopo che l'onorevole Codacci-Pisanelli ha esposto chiaramente le ragioni per le quali noi crediamo che, allo stato delle cose, in piena legalità, la Camera non possa ora prendere che una risoluzione sospensiva.

Quando una frazione di un Comune vuole staccarsi dal Comune principale, la legge comunale e provinciale prescrive le condizioni del distacco. Giova ricordare l'articolo 17 della legge.

« Le borgate o frazioni di Comune possono chiedere per mezzo della maggioranza dei loro elettori, ed ottenere in seguito al voto favorevole del Consiglio provinciale, un De-

creto Reale che le costituisca in un Comune distinto, quante volte abbiano una popolazione non minore di 4,000 abitanti, abbiano mezzi sufficienti per sostenere le spese comunali, e per circostanze locali sieno naturalmente separati dal Comune al quale appartengono, udito pure il voto del medesimo. »

Vischi. Questo per i prefetti: noi facciamo la legge.

Schiratti, della Commissione. Abbia la bontà onorevole Vischi: io ascolto tutti deferentemente; ascoltate anche me.

Farina Emilio. Chiedo di parlare in favore della sospensiva.

Schiratti, della Commissione. Questo articolo riguarda, appunto, il caso specifico di una frazione che domanda di costituirsi in Comune.

Abbiamo o no nel caso concreto questi requisiti che l'articolo 17 vuole? E perchè l'articolo 17 fu fatto? Perchè, in una materia così delicata, non si volle mai che le domande di frazioni o di Comuni, ecc. corrispondessero l'alea di un provvedimento politico, perchè, è inutile nascondere, quante volte qui un progetto viene, anche se puramente amministrativo, sempre assume carattere politico.

Ora, per togliere questa questione che può sorgere in ogni momento per tutti i Comuni del Regno, si sono stabilite norme precise e regole contro le quali non si può andare.

Ora cosa ha sostenuto e sostiene la sotto-Commissione in questa questione? Ha detto: perchè tanta riluttanza a sentire il Consiglio comunale e il Consiglio provinciale, a percorrere la strada che, dall'articolo 17 è prescritta per ottenere queste separazioni in Comune autonomo? Si disse che il Consiglio comunale altre volte fu sentito, e il Consiglio provinciale, ha detto un egregio collega, non occorre dire se siasi pronunziato pel sì o pel no...

Casciani. Pel sì.

Schiratti. Ma il Consiglio comunale diede, in altre occasioni, parere favorevole, ed è verissimo, ma in altre condizioni, quando la frazione di Montecatini Bagni insieme con altra frazione domandava di essere costituita in Comune autonomo: intervenne anche un Decreto Reale che avrebbe sanzionato questa divisione, ma alcuni elettori avendo ricorso alla Quarta Sezione del Consiglio di

Stato, questa annullò la deliberazione ed anche il Decreto Reale e per ciò siamo tornati nello *statu quo ante*. Ora la Sotto-commissione si chiese perchè, invece di ritentare la prova e tornare al Consiglio comunale e poi sentire il Consiglio provinciale e domandare il Decreto Reale, si sia potuto indurre il Governo a presentare un disegno di legge il quale, derogando da tutte le pratiche stabilite dalla legge, viene qui innanzi per ottenere quello che non si può ottenere se non in forza di alcune pratiche che la legge stessa stabilisce tassativamente? Ora andando contro l'articolo 17 noi, egregi colleghi, potremmo trovarci in questa condizione, che non uno o due Comuni o frazioni, ma moltissimi verranno alla Camera, e prescindendo da tutte le pratiche stabilite dalla legge, potranno ottenere quello che legalmente non avrebbero mai ottenuto perchè alle disposizioni dell'articolo 17 mai sarebbe stato ottemperato. L'articolo 17 parla di una Frazione che vorrebbe distaccarsi e formare Comune a sè provando fra altro, di avere 4000 abitanti, e Montecatini Bagni questo numero d'abitanti non ha. E poi vi è un'altra questione: la difficoltà delle comunicazioni fra Montecatini Alto e Montecatini Basso. Questa venne tolta, recentemente, per mezzo della funicolare. (*Interruzioni*).

Ebbene, io mi riassumo brevemente e sostengo, che è non solo inopportuno, ma anche impolitico portare questioni di questo genere alla Camera, come si è fatto col disegno di legge che ci venne presentato dal Governo e perciò credo che la Camera oggi farà atto non solo politico ma di buona amministrazione rimandando questa domanda ai Corpi legalmente costituiti affinchè esprimano il loro parere, seguendo la via che l'articolo 17 della legge comunale e provinciale prescrive per la separazione delle frazioni dal resto del Comune. In questo modo non si pregiudicano le eventuali aspirazioni degli abitanti di Montecatini, e noi avremo consacrato un principio, mercè il quale tutti coloro che domanderanno costituzioni o separazioni di questa natura, sapranno che solo col rigoroso rispetto alla legge, si può ottenere l'intento a cui si mira. (*Bene!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Brunetti Eugenio sulla proposta sospensiva.

Brunetti Eugenio. Onorevoli colleghi, non

crediate che io faccia un discorso sproporzionato all'argomento. Sarò brevissimo. Ma, per risolvere convenientemente la mozione proposta dalla minoranza della Commissione, ritengo non soltanto utile ma necessario delibere il merito.

Una voce a sinistra. Non si può!

Presidente. Onorevole Brunetti, si tratta soltanto di stabilire se sia il caso di discutere o rimandare la discussione del disegno di legge: se la Camera deciderà di discutere il disegno di legge, allora le sarà riservata la facoltà di parlare.

Brunetti Eugenio. Sta bene. Come è nato e come si è svolto il disegno di legge, col quale si vorrebbe costituire in Comune autonomo la frazione dei Bagni di Montecatini?

Il comune di Montecatini ebbe da secoli la circoscrizione che ha presentemente: nel 1891 la Giunta provinciale amministrativa ha diviso il Comune in tre frazioni: frazione di Montecatini con una popolazione di circa 2,600 abitanti, frazione della Pieve con una popolazione di 2,700 abitanti, frazione Bagni di Montecatini con una popolazione di 2,300 abitanti.

Appena diviso il Comune in frazioni si è domandata la separazione di quelle della Pieve e dei Bagni dal capoluogo. È avvenuto ciò che facilmente avviene nei piccoli paesi quando si faccia intendere la possibilità di avere una sede di Comune... (Oh! oh! *a sinistra*).

Vischi. Arriveremo a domani!

Casciani. Onorevole presidente, è sospensiva o merito questo?

Presidente. Onorevole Casciani la prego di non interrompere, e lasci alla discrezione del presidente lo stabilire come debba procedere la discussione. (*Bene! Bravo!*)

Brunetti Eugenio. ... di avere un sindaco, degli assessori e via dicendo.

Questo sentimento il nostro Giusti ce lo ricordava coi celebri versi:

Ogni cura in fondo in fondo
Si rannicchia a farsi un mondo
Del suo paesucolo.
E alla barba del vicino
Tira l'acqua al suo molino
Per amor del prossimo.

(*Parità — Bravo!*)

Presidente. Onorevole Brunetti, si attenga alle ragioni con le quali vuole sostenere la sospensiva.

Casciani. Anche lui tira l'acqua al suo molino! (*Si ride*).

Brunetti Eugenio. Insomma ci fu un momento in cui pareva che tutti desiderassero la divisione: pareva che ci fosse l'accordo completo. E perchè?

Voci. Ma questa non è sospensiva!...

Brunetti Eugenio. Perchè ognuna delle frazioni sperava di avere la sede del nuovo Comune. Ma quando questa speranza svanì in alcuna delle frazioni, allora cominciò la lotta contro e in favore della separazione che si rese acuta per vario tempo fra le diverse frazioni. Poi ritornò la calma e, per tre anni, l'affare dormì al Ministero dell'interno.

Nell'ottobre 1896 la calma era perfetta e pareva che vi fosse accordo completo per la unità del Comune. Tanto è vero che una deliberazione del Consiglio comunale, con la quale si accordava la concessione della funicolare fra i Bagni e il Capoluogo considerava che tale concessione valeva a cementare sempre più l'unione del Capoluogo con la frazione dei Bagni.

E tale deliberazione era presa all'unanimità, presenti i consiglieri della frazione dei Bagni.

Alla fine del 1896 il Ministero dell'interno sottopose al parere del Consiglio di Stato la domanda di separazione delle due frazioni (lo noti la Camera) di Pieve a Nievole e di Bagni di Montecatini. Il Consiglio di Stato opinò che mancava la volontà degli interessati e che, quindi, il Governo non avrebbe potuto decretare la separazione.

I pareri del Consiglio di Stato furono accolti dal Ministero, furono comunicati agli interessati e fu anche fatto sentire che sarebbe occorsa una nuova domanda perchè il decreto si facesse.

Invece avvenne che, venti giorni dopo questa dichiarazione, il Governo fece un decreto col quale si stabiliva la separazione delle due frazioni della Pieve e dei Bagni e si costituivano in Comune autonomo. Si ricorse contro codesto decreto, che dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato fu annullato.

Quindici giorni dopo fu presentato il disegno di legge col quale (noti bene la Camera) si proponeva che fossero costituite in Comune autonomo le due frazioni della Pieve

e dei Bagni di Montecatini: e questo si faceva perchè? Perchè vi era differenza, si diceva, tra i bisogni del piano dove sono situati la Pieve ed i Bagni ed il monte dove si trova Montecatini-Alto.

Ora, secondo l'ultimo disegno di legge, inteso a costituire in Comune autonomo i soli Bagni, il criterio della differenza fra piano e monte è abbandonato.

Ma non voglio dilungarmi su questo punto e, senza discutere ora se si verifichino i dissidi che si affermano e la diversità dei bisogni che pure si afferma nella relazione della maggioranza della Commissione, vengo alla proposta di sospensione per la quale si vuole sia udito il parere del Consiglio provinciale di Lucca e del Consiglio comunale di Montecatini.

So bene che la Camera non ha obbligo legale, e può fare a meno di procurarsi questo voto.

Ma quando vi sono norme riconosciute giuste dalla pubblica opinione, e che lo stesso legislatore ha come tali riconosciute, credo che la Camera non possa convenientemente da queste norme dipartirsi.

Ora il legislatore, delegando al potere esecutivo la facoltà di decretare la separazione di una frazione del capoluogo e costituirlo in Comune autonomo, ha voluto, tra le altre cose, che vi sia il voto favorevole del Consiglio provinciale, e che sia sentito il Consiglio comunale. E sarebbe strano che mentre si vuole il voto degli enti locali quando la separazione si fa dal Governo, ci si contentasse dell'opinione dei funzionari del Governo stesso quando la separazione dovrebbe avvenire per legge.

Del rimanente, questo voto, nel caso concreto, è tanto più opportuno, inquantochè noi vediamo perfino un dissenso fra il Governo e la Commissione nello stabilire i confini dei due Comuni.

Non ho altro da aggiungere. Mi auguro che, come l'Alto Consesso destinato a tutelare la giustizia amministrativa, ha eseguito il compito suo annullando il Decreto Reale così la Camera vorrà procurarsi tutti gli elementi che possono dargli modo di fare con la legge un atto di giustizia.

Farina Emilio. Chiedo di parlare.

Presidente. Onorevole Farina, Ella sa che sulla sospensiva possono parlare in favore due oratori, compreso il proponente, e due

contro. Ora se Ella parla contro, le do facoltà di parlare, altrimenti non posso dargliela.

Farina Emilio. Parlerò contro. (*ilarità*).

Presidente. Allora parli.

Farina Emilio. La ragione è semplicissima. Poichè io sono contrario al disegno di legge presentato dal Ministero, desidero leggere alla Camera una lettera che, in proposito, il presidente del Consiglio scriveva a me quando ero presidente della Commissione che, l'altra volta, riferì su questo disegno di legge.

La lettera è questa:

« In risposta alla lettera controsegnata, ho l'onore di manifestare a V. E. (perchè la lettera era diretta al presidente della Camera che la comunicava al presidente della Commissione), che intendo mantenere il disegno di legge per la costituzione del comune autonomo di Bagni di Montecatini, e che tanto il Consiglio comunale quanto il Consiglio provinciale si manifestarono favorevoli al provvedimento.

« Firmato: Pelloux. »

L'onorevole Pelloux quando scrisse questa lettera fu tratto in inganno. Egli credeva che il Consiglio provinciale si fosse pronunciato sul disegno di legge presente, mentre invece si era pronunciato sul disegno antecedente...

Una voce. E che fa?

Farina Emilio. ...che proponeva di isolare la frazione di Montecatini Alto, non quella di Montecatini Basso. Anche il presidente del Consiglio, nel presentare questo disegno di legge riteneva necessario vi fosse il parere del Consiglio provinciale, che invece non c'è. Di più il disegno della Commissione è una cosa tutta diversa tantochè sarà bene sapere se il presidente del Consiglio mantenga ancora la stessa opinione di sentire il parere del Consiglio provinciale.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Lojdice, relatore. A nome della maggioranza della Commissione mi affretto a dichiarare, che essa respinge recisamente, e senza indugio, la mozione, d'indole sospensiva, presentata dalla minoranza della Commissione stessa: e la respinge per due ragioni.

I sostenitori della mozione invocano l'articolo 17 della legge comunale e provinciale, come quello che dovrebbe regolare la risolu-

zione della questione presente; e poichè in detto articolo è stabilito che, quando si voglia procedere per Decreto Reale alla costituzione di una borgata o frazione di Comune autonomo, occorre, fra le altre condizioni, che vi siano i pareri del Consiglio comunale dal quale la frazione si vuole distaccare, e del Consiglio provinciale, essi sostenitori domandano che oggi non si prenda dai pareri suaccennati.

Or bene, o signori, a me pare che se la Camera prendesse sul serio ad esame questa, dirò, eccezione pregiudiziale, e l'accogliesse, si accorgerebbe subito che creerebbe un precedente per effetto del quale essa potrebbe considerarsi come esautorata dei suoi poteri. Infatti per l'articolo 74 dello Statuto le modificazioni alle circoscrizioni territoriali dei Comuni e delle Provincie sono fatte per legge. Questa è la regola generale: eccezionalmente sono fatte per Decreto Reale sulla proposta del ministro dell'interno; e siffatta eccezione fu consigliata da ragione di speditezza nel compimento di tali provvedimenti.

Torrigiani. Non è questa la ragione!

Lojdice, relatore. Ora è evidente che, se l'articolo 17 trae la sua origine da una delegazione di poteri, era logico che si stabilissero condizioni tali da infrenarne il possibile abuso da parte del potere esecutivo: condizioni dalle quali detto potere esecutivo non può e non deve mai allontanarsi, quando voglia procedere per Decreto Reale alle modificazioni di circoscrizioni territoriali dei Comuni o Provincie. Ma se codeste condizioni si devono tener presenti sempre che si provveda per Decreto Reale alle modificazioni suddette, come è possibile richiamarle e tenerle presenti allorchè il potere legislativo riprendendo i poteri delegati, proceda per legge alla costituzione di un nuovo comune? È cosa codesta così assurda, che non entra nel mio cervello. (*Interruzioni e commenti*).

Dicono gli avversari: è strano che si proceda, nel caso attuale, per legge derogando al metodo del Decreto Reale; e soggiungono che, così praticando, si può far sospettare di subire influenze politiche. Francamente di questo linguaggio io sono molto sorpreso! A me pare invece che quando si abbandoni il sistema del Decreto Reale (del quale sistema si è fatto spesso abuso, anche per ragioni parlamentari ed elettorali, e l'onorevole mio amico Gianturco ne sa qualche

cosa) (*Harità*); quando si abbandoni questo sistema, dico, e si ritorni a quello della legge, maggiore è la garanzia. (*Conversazioni*).

Che se fosse vero che il ministro che presenta il disegno di legge, lo fa per influenze politiche, allora egli si renderebbe colpevole (*Denegazioni e rumori*); e duolmi moltissimo che si venga oggi a muovere questa censura all'onorevole Pelloux...

Voci. È stato ingannato.

Lojdice, relatore. Ingannato! e da chi? Evidentemente si vuole dare dell'ingenuo all'onorevole ministro dell'interno! Ciò non mi riguarda: risponderà chi lo rappresenta; ma io credo sia invece ardito supporre che l'onorevole Pelloux sia un ingenuo, e si lasci intrigare! Adunque la maggioranza della Commissione afferma che, procedendosi per legge, non si debba tener conto di alcuna delle condizioni prescritte dall'articolo 17 della legge comunale e provinciale. (*Interruzioni*).

Ma, nella specie, è poi vero che non esistono i pareri del Consiglio comunale di Montecatini e del Consiglio provinciale di Lucca? In verità, per quanto si voglia sofisticare dagli avversari, non è possibile sostenere sul serio una simile tesi. Infatti fino dal 1891 si fece istanza da un certo numero di elettori delle frazioni di Bagni e di Pieve a Nievole per ottenere, mercè Decreto Reale, la costituzione autonoma di queste due frazioni che volevano distaccarsi dal Comune di Montecatini.

Il Ministero dell'interno d'allora provocò, a sua volta, il voto di quel Consiglio comunale; e questo non solo lo diede favorevole al distacco, ma deliberò eziandio di far voti presso il Governo del Re perchè il distacco fosse decretato, ed inviò all'uopo memorie e documenti che corroboravano la deliberazione. E si noti che tale deliberazione fu presa con 10 voti favorevoli e 7 contrari; però i sette non furono contrari alla costituzione del nuovo Comune, ma solamente alla delimitazione dei confini. E con altre due successive deliberazioni lo stesso Consiglio riconfermò il suo voto.

Il Consiglio provinciale di Lucca, poi, diede del pari parere favorevole, votando ad unanimità una deliberazione della deputazione provinciale, presa anche ad unanimità in pro della costituzione del nuovo comune.

Torrigiani. Ma questo è merito!

Lojodice, relatore. Non è merito affatto... (*Interruzioni*): questi sono elementi di fatto dai quali non si può assolutamente derogare nell'esaminare il valore della mozione. Dunque le deliberazioni del Consiglio comunale di Montecatini e del Consiglio provinciale di Lucca ci sono state, e favorevolissime... Si dice: ma non sono state provocate ed emesse rispetto al distacco della sola frazione di Bagni. E che importa ciò? Se la Camera volesse portare la sua attenzione sulla questione, dirò, di fatto, si convincerebbe facilmente che le ragioni che spinsero quei due Consessi a dare parere favorevole, sono tali da non mutare di valore mettendole in relazione alla costituzione in Comune autonomo della sola frazione di Bagni... (*Interruzioni*); e ciò perchè le ragioni predette si fondavano sui bisogni specialmente di questa frazione, dichiarati tali da rendere indispensabile non solo, ma urgente il provvedimento provocato. Sicchè togliete pure la frazione di Pieve a Nievole, e costituite pure il nuovo Comune colla sola frazione Bagni, ripeto, le ragioni che motivarono il parere favorevole dei Consigli comunale e provinciale rimangono valevolissime.

Riassumendomi, credo che la Camera, per dignità di sé stessa, (*Oh! oh! a destra — Rumori*) ...non possa arrestarsi dall'esaminare il merito della legge, e votare un invito al Governo perchè provochi i pareri intorno ai quali si è tanto discusso; se ciò facesse, l'atto suo sarebbe una *diminutio capitis* imperdonabile, che creerebbe un cattivo precedente. Approvi o respinga il progetto di legge, poco m'importa; ma mi preme affermare come deputato che mi sentirei molto diminuito d'autorità ed esautorato, se si stabilisse di occorrere il parere del Consiglio comunale e provinciale, per deliberare intorno ad un disegno di legge come quello attuale.

Ma, nel fatto, torno a ripeterlo, questi pareri vi sono, e l'onorevole Pelloux, che non credo così ingenuo come altri si avvisa, quando fu invitato a dichiarare se insisteva sul progetto in esame e, se insistendo, credesse utile provocare i pareri in questione, rispose, come ha ricordato bene l'onorevole Farina, che non solo insisteva, ma che a lui pareva inutile avere altri pareri perchè già esistevano. E dopo ciò, a nome della maggioranza della Commissione, chiedo che la Camera respinga la sospensiva.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno.

Marsengo-Bastia, sotto-segretario di Stato per l'interno. Sulla sospensiva proposta dalla minoranza della Commissione, io presento alla Camera le seguenti brevissime osservazioni.

Gli stessi motivi che hanno determinato il Governo a presentare questo disegno di legge, lo determinano ora ad opporsi risolutamente alla proposta sospensiva. Il Governo non ha lasciato semplicemente all'iniziativa parlamentare, come avviene in questi casi, questo disegno di legge...

Voce a destra. E non si capisce perchè!

Marsengo-Bastia, sotto-segretario di Stato per l'interno. ... perchè vi erano dei motivi di pubblica amministrazione, vi erano dei motivi di ordine pubblico, che gli facevano ritenere che in questo senso si dovesse decidere. Questi motivi di pubblica amministrazione stanno nel fatto, che senza l'autonomia di questa frazione Bagni di Montecatini, l'Amministrazione non poteva più funzionare; tanto è vero che si è dovuto sciogliere il Consiglio comunale. Se si protraesse ancora questa questione, potrebbero nascere delle agitazioni, che il Governo vuole assolutamente evitare.

Io debbo dire all'onorevole Schiratti, che nessun concetto di ordine politico, ha presieduto alla formazione di questo disegno di legge...

Radice. L'Eritrea!

Marsengo-Bastia, sotto-segretario di Stato per l'interno. ... se in seguito le questioni d'ordine politico, possono essere sorte intorno a questo disegno di legge, il Governo a queste questioni politiche rimane, e rimarrà sempre estraneo. Il Governo ritiene che ci sieno questioni di indole amministrativa e di ordine pubblico che si impongono, in modo da avere una decisione pronta di questa questione, e quindi, ripeto, si oppone alla sospensiva.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Verremo ai voti sulla mozione sospensiva, la quale non è accettata dal Governo:

« La Camera, invitando il Governo a provocare nel più breve tempo possibile, i pareri del Consiglio comunale di Montecatini testè ricostituito e quello del Consiglio provinciale di Lucca sulla convenienza e sul miglior modo di ripartire il comune di Mon-

tecatini, sospende l'esame del presente disegno di legge. »

Coloro che approvano questa mozione sospensiva vogliono alzarsi.

(Dopo prova e controprova, la mozione sospensiva non è approvata).

Coordinamento del disegno di legge sulle congrue parrocchiali.

Presidente. Prima di passare ad altra discussione debbo annunciare che l'onorevole relatore del disegno di legge sulle congrue deve fare le proposte per il coordinamento della legge.

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Fili-Astolfone, relatore. Con l'onorevole Chimirri ed altri abbiamo concordato un'aggiunta all'articolo 4 così concepita:

« L'imposta pagata dai parroci sarà dedotta dall'attivo nella liquidazione di cui nell'articolo 2. »

Per equivoco, nell'ultima votazione, questo inciso fu lasciato fuori. Ora l'abbiamo rimesso nell'articolo come è stato approvato. Ma è necessario che sia approvato dalla Camera in sede di coordinamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Finocchiaro-Aprile, ministro di grazia e giustizia. L'articolo 4 fu approvato; però io dichiarai che non dissentivo che l'ultimo comma fosse, nel coordinamento, collocato in luogo di un altro articolo. Però la Commissione, d'accordo col ministro e coi proponenti, ha giudicato più opportuno di mantenere il comma medesimo nell'articolo 4, facendolo però precedere dall'alinea accennato dall'onorevole relatore, che è nei termini seguenti:

« L'imposta pagata dai parroci sarà dedotta dall'attivo nella liquidazione di cui nell'articolo 2. »

Ora occorre che quest'ultimo alinea sia votato dalla Camera, non essendosi ciò fatto nella discussione della legge; perchè l'articolo 4 nel corrispondente stampato era stato ivi compreso fra gli articoli approvati, insieme coll'aggiunta, che la Camera non ha ancora approvato. Da ciò la opportuna proposta del relatore.

Presidente. Già mi ero data cura di far conoscere ai singoli presentatori degli emen-

damenti questa proposta di coordinamento. Ora dò nuovamente lettura di questo comma:

« L'imposta pagata dai parroci sarà dedotta dall'attivo nella liquidazione di cui all'articolo 2. »

Pongo a partito questo comma.

(È approvato).

Verificazione del numero legale.

Presidente. Prima di passare alla discussione dell'altro disegno di legge, debbo annunciare alla Camera che è stata domandata la verificazione del numero legale dagli onorevoli Brunetti, E. Torrigiani, Cantalamessa, Coletti, Torlonia G., Farina, Conti, Cambray-Digny, Schiratti e Orsini-Baroni (*Oh! oh! — Vivi rumori*).

Il numero dei deputati, che domandano questa verificazione del numero legale è quello prescritto dal regolamento.

Lazzaro. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

Presidente. Parli.

Lazzaro. Ai termini del regolamento dieci deputati hanno diritto di chiedere che si verifichi se la Camera sia o non sia in numero; faccio però notare che questa disposizione del regolamento riguarda le votazioni e non le discussioni. Così, almeno, è stata sempre interpretata. Quindi vorrei pregare i dieci onorevoli colleghi, che hanno presentato questa domanda, di ritirarla, con riserva di ripresentarla quando si verrà alla votazione; e ciò anche per un riguardo a quella maggioranza, che ha respinto la sospensiva. (*Bene! — Approvazioni*).

Presidente. Onorevole Lazzaro, mi permetta di osservarle che Ella non ricorda esattamente i precedenti, che si sono verificati più volte. I precedenti, infatti, sono questi: in qualunque momento sia stata chiesta la domanda per la verificazione del numero, si è dovuto sempre ottemperare a questa domanda, poichè il regolamento non fa alcuna distinzione. Leggo l'articolo del regolamento: « Articolo 33. La Presidenza non è obbligata a verificare se la Camera sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia chiesto da dieci deputati. » Io non posso contraddire a quello, che è prescritto dal regolamento, nè frustrare il diritto di coloro, che hanno domandato la verificazione del numero legale; sono quindi costretto di far procedere alla chiama.

Stelluti-Scala. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Stelluti-Scala.

Stelluti-Scala. In conformità di ciò, che ha detto tanto bene il nostro presidente, interpretando correttamente il nostro regolamento, osservo che appunto non si può invocare la verifica del numero se non quando si tratta di venire ad una deliberazione. (*Rumori — Denegazioni*).

Presidente. No, onorevole Stelluti-Scala. Ella è in errore.

Stelluti-Scala. Per l'articolo 33 può esser fatta questa verifica quando si tratta di venire ad una deliberazione, sia pure che si tratti del semplice passaggio alla discussione degli articoli; ma quando si tratta di discussione generale, questa disposizione non può essere applicata.

Presidente. Onorevoli colleghi, non facciamo sottigliezze.

La verifica del numero si domanda appunto perchè, in presenza della eventualità di una deliberazione, si vuol sapere se la Camera sia, o no, in numero. Molte volte è avvenuto che, in principio di seduta, anche prima di incominciare la discussione, si sia fatta domanda di verificare il numero legale.

Lazzaro. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalli.

Cavalli. Mi si permetta una semplice osservazione.

Comprenderei che si domandasse di verificare il numero legale della Camera in seguito ad una discussione. Ma mi pare poco conveniente (*Bene! a sinistra*), scusate la parola franca, e poco rispettoso per la Camera il domandarla dopo una votazione. Scusate; ma io sono convinto che, se coloro, che hanno chiesta la verifica del numero legale, avessero vista approvata una loro proposta, la Camera sarebbe stata in numero; poichè la loro proposta non è passata, perciò la Camera non è più in numero! (*Bravo!*)

Presidente. Onorevole Cavalli, io non posso entrare nell'apprezzamento di questi motivi di convenienza; debbo interpretare il regolamento; e quando alcuni deputati, valendosi di un loro diritto presentano una domanda regolare, debbo acconsentire alla loro domanda.

Torrigiani. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Torrigiani.

Torrigiani. Poichè sono uno dei firmatari della domanda, debbo dire all'onorevole Cavalli che non vedo in essa nulla di sconveniente. Mi sembra, invece, che sarebbe stato sconveniente di far la domanda per la verifica del numero legale quando la Camera avesse cominciato la discussione. Evidentemente la Camera non è in numero; quindi a me pare più corretto e più riguardoso per i colleghi di aver presentato ora la domanda per la verifica del numero legale. Se l'onorevole Cavalli e gli altri colleghi vogliono sottoporsi ad una votazione nominale a mezzogiorno, possiamo trasformare la nostra domanda in una domanda di votazione nominale sul primo articolo. Ma mi sembra che questo sarebbe meno riguardoso per la Camera.

Cavalli. Io mi permetto di osservare...

Presidente. Onorevole Cavalli, non la posso lasciar parlare!

Cavalli. Ma mi si cambiano le parole in bocca!

Io non ho detto che era sconveniente; ho detto solo che era poco conveniente. (*ilarità*). C'è differenza! (*Commenti*).

Casciani. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Casciani.

Casciani. Io non contesto ad alcuno il diritto di chiedere che si constati se la Camera è o no in numero legale.

Il regolamento parla a favore di coloro che chiedono la constatazione del numero legale, e quindi io m'inchino al regolamento che la Camera ha imposto a sè stessa. A me preme però di constatare che questa domanda è stata fatta dagli avversari soltanto dopo che la mozione sospensiva è stata respinta, cioè dopo che essi furono battuti.

Questo mi premeva far risultare, perchè questa è la verità.

Curioni. È stata respinta da una Camera che non è in numero! (*Benissimo!*)

Presidente. Si proceda all'appello per la verifica del numero legale.

Lucifero, segretario, fa la chiama.

Presidente. La Camera non essendo in numero, la seduta è sciolta.

La seduta termina alle 11.55.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
(Direttore dell'ufficio di revisione.)

Roma, 1899 — Tip. della Camera dei Deputati.

